

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N 5**

Riunione del 28 Settembre 2011

**05.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- ASD PALLAVOLO SEGNI n.p. del Presidente p.t.**

**- CARLO BARNI n.q. di Presidente p.t. della ASD Pallavolo Segni**

Sono presenti:    - Avv. Costanza Acciai                      - Presidente  
                         - Avv. Thomas Martone                      - Vice Presidente  
                         - Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 26 Luglio 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sui seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

**- Sig. CARLO BARNI, n.q. di Presidente p.t. della ASD PALLAVOLO SEGNI** *per aver, in violazione dell'art. 2 e 19 R.A.T. tenuto un comportamento altamente lesivo della Federazione e dei suoi organi per i toni ed i termini usati (nella richiamata e-mail), con allusioni a volatili e tuberì, facendo così venir meno il principio di lealtà e probità sportiva".*

**- Società ASD PALLAVOLO SEGNI 2000 n.p. del Presidente p.t., per i fatti contestati al proprio Presidente.**

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del Sig. CARLO BARNI per il 28 Settembre 2011 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva l'incolpato personalmente, accompagnato dal Vice-Presidente della ASD Pallavolo Segni 2000

La Commissione Giudicante Nazionale,  
letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.

**OSSERVA**

La Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione i predetti incolpati ritenendo altamente lesivi della reputazione della F.I.P.A.V. e dei suoi organi, i toni ed i termini utilizzati dai medesimi in una e-mail del 2 Giugno 2011 inviata alla C.O.G.P. di Roma e per conoscenza alla Soc. ASD Volley Ariccia.

La segnalazione di tale circostanza, in particolare, era stata trasmessa con nota prot. n. 1035/SEGR/11 del 7 Giugno 2011, dal Presidente del Comitato Provinciale Roma, Prof. Claudio Martinelli, il quale rilevava, per completezza, che la predetta e-mail traeva origine dalle delibere assunte dal G.U.P. nei CC.UU. n. 42 del 18/05/2011 (gara U13Misto 6865 Montmartre – ASD Pallavolo Segni 2000) e n. 44 del 01/06/2011 (gara U13Misto 6866 Volley Ariccia – ASD Roma XX Volley).

Con nota difensiva del 9 Luglio 2011, inoltrata alla Procura Federale, il Sig. Barni, sostanzialmente: 1) si assumeva la piena responsabilità di quanto scritto, escludendone tuttavia la paternità; 2) rilevava che quanto scritto nella e-mail fosse frutto di uno stato di ira, ritenendo di essere stata, la ASD Pallavolo Segni 2000, ingiustamente penalizzata poiché la sanzione alla medesima comminata per un

ritardo di 40 minuti sull'orario di inizio gara (tre punti di penalizzazione) non era stata parimenti comminata ad altro sodalizio, in una situazione analoga; 3) si dichiarava disponibile, nel caso in cui la Commissione ed il Responsabile C.O.G.P. si fossero sentiti offesi dalle affermazioni svolte – a suo dire comunque riconducibile nell'alveo di una consolidata dialettica - a porgere le proprie *“scuse allo scopo di ridimensionare e riportare su un piano appropriato i toni della discussione”*.

I fatti contestati, anche alla luce della assunzione di responsabilità da parte del Presidente Barni, sono provati e giustificano la applicazione di una sanzione disciplinare ridimensionata, tuttavia, in ragione dei toni utilizzati nella e-mail del 2 Giugno 2011 e del suo potenziale lesivo, nonché del comportamento anche processuale tenuto dagli incolpati.

In effetti il tenore della e-mail del 2 Giugno 2011 (non contenente ad avviso di questa Commissione toni altamente lesivi) è riconducibile nell'ambito del normale diritto di critica frutto, nel caso di specie, di una percepita ingiusta penalizzazione a causa di decisioni divergenti assunte in casi analoghi, con conseguente forte stato di rammarico e di costernazione, poi sfociato anche nella presentazione di un ricorso da parte della ASD Pallavolo Segni 2000, nella persona del Presidente pro-tempore, avverso la delibera del Giudice Unico n. 44 del 01/06/2011.

Tale diritto consente di instaurare una normale (ed auspicabile) dialettica tra le parti, ed appare utile ed imprescindibile anche al fine di fornire spunti di riflessione per la migliore gestione dei rapporti, rientrando in tal modo in uno spirito di collaborazione anche nel superiore interesse della F.I.P.A.V.

E' da escludersi, peraltro, il potenziale lesivo della predetta e-mail, posto che la medesima è stata inoltrata unicamente all'Ufficio Gare Provinciale e per conoscenza alla Soc. ASD Volley Ariccia ed essendone quindi esclusa la diffusione a terzi.

Tuttavia questa Commissione ritiene che i toni, pur quando ci si senta lesi, non possano travalicare le normali regole della buona educazione e del rispetto.

P.Q.M.

#### **La Commissione Giudicante Nazionale**

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti ascritti, come evidenziati, per l'effetto dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **CARLO BARNI n.q. di Presidente p.t. della ASD Pallavolo Segni**, sanzione del richiamo.
- **Società ASD PALLAVOLO SEGNI 2000 n.p. del Presidente p.t.** sanzione del richiamo.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai



Affisso il 11 ottobre 2011